

**Civile Ord. Sez. L Num. 6951 Anno 2019**

**Presidente: MANNA ANTONIO**

**Relatore: ARIENZO ROSA**

**Data pubblicazione: 11/03/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 9294-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

DIANA SARA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO ROSSI e GIORGIO MACCIOTTA;

**- controricorrente -**

**2019**

**336**

avverso la sentenza n. 344/2014 della CORTE D'APPELLO  
di FIRENZE, depositata il 01/04/2014, R.G.N. 611/2013.

RILEVATO CHE:

1. con sentenza del I.4.2014, la Corte di appello di Firenze respingeva il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Pisa, che aveva accolto la domanda proposta da Sara Diana, intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, diritto riconosciuto non solo nella fase di merito, ma anche già in sede di provvedimento ai sensi dell'art. 700 c. p.c.;

2. la Corte rilevava che, tra la documentazione prevista ex art. 19 c.c.n.l. e presentata dalla ricorrente ai fini dell'accettazione della proposta di assunzione, non era previsto il certificato dei carichi pendenti, ma solo quello penale relativo a condanne definitive, cosicché la sottoscrizione del modulo da parte della Diana, riferita soltanto alla documentazione prevista dal CCNL, non poteva ritenersi comprensiva anche di quanto non richiesto ed il richiamo del ccnl anche all'art. 53 impedisse di attribuire alla semplice pendenza di un procedimento penale un rilievo ostativo all'assunzione, ben potendo la società, in assenza di espressi divieti contrattuali, assumere in prova la ricorrente nelle more del giudizio penale ed in seguito licenziarla qualora fosse sopraggiunta una condanna definitiva rilevante ai sensi dell'art. 53 cit.; osservava la Corte che, poiché la sospensione, operata dalla società congelando il posto destinato alla Diana, si era protratta senza limiti temporali, la stessa era contraria a correttezza e buona fede e che pertanto il ricorso in appello fosse infondato;

3. di tale decisione ha domandato la cassazione la s.p.a. Poste Italiane, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui ha resistito, con

controricorso, la Diana, che ha illustrato le proprie difese nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, si lamentano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza, sull'assunto della mancanza di esposizione dei fatti di causa, carenza che rende asseritamente impossibile la conoscenza degli elementi fatto e diretti presupposti della decisione; con il secondo motivo, è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1337 c.c., sostenendosi che nessuna responsabilità di natura contrattuale o precontrattuale poteva essere ascritta alla società, e, con il terzo, si assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 c.c.n.l. 2007, in relazione alla interpretazione del suddetto articolo con riguardo alla genericità dell'espressione "certificato penale";

2. i rilievi formulati in controricorso sull'inammissibilità del ricorso vanno condivisi, stante la tardività di quest'ultimo, per essere irrilevante il giudizio cautelare ex 700 c.p.c. proposto dalla ricorrente *ante causam*, ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione - annuale ovvero semestrale -, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo la data del 4.7.2009 (art. 58 co. 1° della l. 18 giugno 2009 n. 69, che disciplina il regime transitorio in relazione alla disposizione di cui all'art 46, comma 17, della stessa legge, che ha ridotto a sei mesi il termine di impugnazione previsto dall'art 327, comma, c.p.c.);

3. deve ritenersi che l'instaurazione del giudizio ex 700 c.p.c. non incida ai fini dell'individuazione della data di proposizione del giudizio

di primo grado ai fini considerati e quest'ultima vada determinata avendo riguardo all'instaurazione del giudizio di merito;

4. il tenore dell'art 669 octies, comma 6, c.p.c. è nel senso dell'autonomia del procedimento d'urgenza instaurato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e degli altri che si concludono con provvedimenti anticipatori della sentenza di merito, non essendo previsto alcun termine per l'instaurazione dell'eventuale successivo giudizio di merito, da ciò dovendo desumersi che ciò che rileva quale data di proposizione del giudizio di primo grado è <sup>LA</sup> ~~quella di~~ instaurazione della causa di merito, che, nel caso di specie, ricade nell'anno 2010 (ricorso recante il n. 428/2010 reg. gen. ed iscritto a ruolo l'11 marzo 2010);

5. rispetto a sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata il I.4.2014, è, pertanto, tardiva la notifica del ricorso in cassazione del 30.3.2015 (data della richiesta di avvio della notificazione), essendo decorso il termine semestrale di impugnazione applicabile;

6. le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della società nella misura indicata in dispositivo;

7. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014);

P.Q.M.

  
  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 24.1.2019